



Messaggio
Fax / E-mail

DATA:
19 Settembre 2016

PROTOCOLLO N.:
RSSE/ITPC/FPS/36746

PAGINA 1

DA:
ITALY PLAN APPROVAL & TECHNICAL SUPPORT CENTRE

A:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ATT.:
Dott. Eugenio Minici

FAX/E-MAIL:
dg.vptm-div6@pec.mit.gov.it

COPIA A:
NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.
Claudio Abbate/RINA/IT

ATT.:
Sig. Emilio Agostini

FAX/E-MAIL:
info@navigazionelagoiseo.it

OGGETTO:
Motonave in classe Rina per trasporto pubblico passeggeri sul lago di Iseo. Richiesta parere sulle deroghe

Si fa riferimento al foglio di codesto On.le Ministero – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 6 - Registro Ufficiale Prot.17755 del 23/06/2016 ed alla richiesta di deroghe avanzate dalla Società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. relative all'unità in oggetto, per le quali si fornisce di seguito il parere di questo Organismo.

Trattasi di unità ancora allo stato progettuale da adibire al trasporto di linea di circa 210 passeggeri, avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto: 29.5 m
- larghezza massima: 5.9 m
- altezza di costruzione: 2.3 m
- dislocamento (a pieno carico): 100 t
- motorizzazione: 1 mot. C.I. diesel potenza max 365 kW
- velocità: <18 kn
- area operativa: acque interne italiane - acque comunitarie – Zona 4 (Lago d'Iseo)

1 – Visuale libera (All. 1, Parte II, Capo 7, Art. 7.02, Par. 3)

Considerando che:

- la presenza dei montanti delle finestrate, posto che questi siano di dimensioni ridotte al minimo indispensabile e non situati davanti la postazione di comando, non inficia la visibilità effettiva dell'unità;
- l'Allegato IV della Direttiva, in merito alla visibilità prevede la possibilità di ridurre i requisiti tecnici per le vie navigabili interne incluse nella zona 4;

si esprime parere favorevole alla concessione della deroga richiesta.

2 - Ancora e verricello salpa ancora (All. 2, Parte II, Capo 10, Art. 10.01)

Considerando che:

- la lunghezza di catena necessaria per dar fondo, nel caso venisse considerato un ormeggio con ancore, non sarebbe compatibile con gli spazi disponibili a bordo;

- l'area operativa è limitata: tra approdi e pontili lungo la riva del Lago, con l'ausilio esclusivo di idonei cavi;
- il servizio dell'unità è dedicato al trasporto dei passeggeri per tratte di breve durata non superiore all'ora di navigazione;
- l'Allegato IV della Direttiva, prevede per tali dispositivi di ancoraggio la possibilità di ridurre i requisiti tecnici per le vie navigabili interne incluse nella zona 4;

si esprime parere favorevole alla concessione della deroga richiesta.

3 - Imbarcazioni di bordo (All. 2, Parte II, Capo 10, Art. 10.4)

Si assume che l'imbarcazione in oggetto abbia principalmente lo scopo di recuperare una persona dall'acqua. Nell'assunto di quanto sopra, si ritiene che a bordo di unità di limitate dimensioni come quella in oggetto, la sistemazione di una imbarcazioni di bordo risulti poco praticabile ed inoltre non necessaria. Si esprime pertanto parere favorevole alla concessione della deroga richiesta, a condizione che l'unità stessa possa essere impiegata per un agevole recupero di una persona in acqua e, allo scopo, sia verificata la rispondenza ai seguenti requisiti:

- sia assicurato un servizio costante di ascolto radiofonico tra le navi in servizio e le postazioni a terra e possa essere richiesta tempestiva assistenza in caso di necessità;

- l'elica sia munita di idonea gabbia di protezione per le eventuali persone che dovessero essere recuperate a bordo dell'unità in caso di emergenza, qualora questa operazione venga attuata dalla parte poppiera dell'unità. La gabbia di cui sopra può essere omessa se la zona di recupero dell'eventuale naufrago si trova lontana dalle eliche (es. a centro nave);

- sia in ogni caso prevista su entrambi i lati dell'unità una postazione per il recupero agevole della persona in acqua e sia assicurata tra la postazione di recupero del naufrago a murata e la postazione di comando dell'unità un'adeguata visibilità o sia installato un adeguato sistema di comunicazione/teletrasmissione.

4 - Sistema di propulsione indipendente (All. 2, Parte II, Capo 15, Art. 15.07)

Il requisito in oggetto impatta fortemente sullo standard costruttivo fino ad oggi normalmente adottato per la costruzione di navi passeggeri. In particolare, tale requisito appare inapplicabile per unità di medie/piccole dimensioni come quelle in oggetto ed inoltre si ritiene che, alla luce dell'esperienza operativa acquisita in ambito nazionale, la sua applicazione per la navigazione entro le zone Lacuali e la Laguna di Venezia, caratterizzate da assenza di correnti, non risulti necessaria. Non risulta infatti che siano previsti, in ambito nazionale, servizi trasporti passeggeri entro specchi d'acqua caratterizzati da correnti superficiali.

Inoltre, l'unità in questione è prevista svolgere servizio di linea lungo brevi tratte ed in contemporanea ad altre unità di cui la Società sopracitata dispone; pertanto la messa in sicurezza della nave e dei passeggeri in caso di avaria risulterebbe facilmente attuabile.

Si evidenzia anche che, secondo quanto riportato nell'Allegato IV della Direttiva, il sistema di propulsione indipendente rientra tra le materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti dagli Stati membri per le vie navigabili interne incluse nella zona 4.

Si fa notare altresì che, qualora la nave avesse una lunghezza al galleggiamento inferiore o uguale a 25 metri, in conformità a quanto prescritto nel Capo 15, Art. 15.15.10, (c), la sistemazione di un sistema di propulsione indipendente non sarebbe necessaria.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole alla concessione della deroga richiesta.

5 – Marche di bordo libero (All.2, Parte II, Capo 4, Art. 4.04)

Si ritiene che essendo la nave adibita al trasporto di passeggeri e non di merci ed essendo impiegata nella sola navigazione in zona 4, in conformità a quanto indicato dal punto b dell'art.4.04 della direttiva, sia sufficiente l'apposizione di una coppia di marche posizionata a centro nave.

Per quanto sopra si considera la richiesta stessa di deroga non necessaria.

6 – Luci di navigazione (All. IX, Parte I)

Si ritiene che le luci di navigazione certificate secondo la direttiva MED ed usate in ambito marino, abbiano caratteristiche adeguate anche alla navigazione per acque interne e pertanto si esprime parere favorevole alla deroga richiesta.

7 - Stabilità in falla (All. 2, Parte II, Capo 15, Art. 15.03.09)

Come evidenziato dagli Interessati, si conferma che, ai sensi dell'Art.15.15.3, le navi al di sotto dei 45 m di lunghezza e destinate al trasporto di un numero massimo di 250 passeggeri non siano tenute a rispettare lo standard di doppia compartimentazione.

Si fa osservare, altresì, che in ambito marittimo alle unità da passeggeri che ricadono nell'ambito di applicazione del DPR 8 Novembre 1991, n° 435, si applica quanto disposto dall'Art. 57.3.b), ii), ovvero che le unità abilitate alla navigazione nazionale costiera e che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 400 debbano essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualsiasi compartimento allagato.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto riportato nell'Allegato IV della Direttiva, lo status "a doppia compartimentazione" rientra tra le materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti dagli Stati membri per le vie navigabili interne incluse nella zona 4.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole alla richiesta di deroga dalla doppia compartimentazione.

8 – Installazione pompe antincendio (All. 2, Parte II, Capo 15, Art. 15.12, Par. 8.a)

Come per unità simili precedenti, le pompe antincendio dovranno essere installate in locali separati, per tale motivo si esprime parere negativo alla concessione della deroga richiesta.

9 - Sistema sbarco acque oleose di sentina (All. 2, Parte II, Capo 8, Art. 8.09, Par. 2)

Considerando che:

- la mancanza di cassa raccolta acque oleose di sentina secondo l'Articolo di cui sopra viene compensata dal fatto che, come da dichiarazione degli interessati, la procedura del cambio d'olio sui dispositivi che ne necessitano viene effettuata in cantiere provvisto di idonei dispositivi per il recupero degli oli esausti;

- la navigazione dell'unità è di breve durata, per cui, in base al par.3 dell'Art.8.09, può essere accordata deroga da quanto richiesto al par.2;

si esprime parere favorevole alla concessione della deroga richiesta.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Con osservanza.



Franca Parisi

Capo di: ITALY PLAN APPROVAL & TECHNICAL SUPPORT CENTRE
ITALY REGION
RINA SERVICES S.P.A.

Telefono: +39 010 5385609
Fax: +39 010 5351484
E-mail: Franca.Parisi@rina.org
italy.planapproval@rina.org
